

Certificati bianchi, titoli di efficienza energetica a portata di mano

Milano, 21-22 marzo 2012

Le Linee guida del meccanismo (allegato A alla delibera EEN 9/11)

*Direzione Consumatori e qualità del servizio
Unità efficienza energetica*



Questo non è un documento ufficiale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Autorità per l'energia elettrica e il gas

INDICE

- 1. Le nuove Linee guida**
- 2. I TEE e la cogenerazione**
- 3. Alcune precisazioni**



LE LINEE GUIDA



Le nuove Linee guida: obiettivi

Rispetto alle LG emanate nel 2003 la revisione operata nel 2011, elaborata con riferimento a prospettive di **medio-lungo periodo** ha perseguito i seguenti **obiettivi**:

- A. aumentare il grado di strutturalità degli interventi** di efficienza energetica incentivati per mezzo dei TEE, principalmente incrementando il contributo dell'incentivo rispetto all'investimento da sostenere;
- B.** eliminare quegli aspetti della regolazione che possono costituire impedimento alla presentazione di progetti di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili termiche nell'ambito del meccanismo;
- C. promuovere lo sviluppo dell'offerta di servizi energetici integrati** e di nuovi modelli di business funzionali a superare gli ostacoli di natura informativa ed economica agli investimenti in tecnologie efficienti;



Le nuove Linee guida: elementi chiave

Sono state approvate con **delibera EEN 9/11** ed entrate in vigore in data 1 novembre 2011. Esse prevedono in sintesi:

- Modifica delle **modalità di calcolo** $RNI = \tau \cdot RN$ al fine di valorizzare maggiormente i progetti più strutturali (quelli con vita tecnica $T >$ vita utile U), applicando nelle formule un coefficiente moltiplicativo tau.
$$\tau = 1 + \frac{\sum_{i=U}^{T-1} (1 - \delta_i)^i}{U}$$

dove
- Riduzione della **dimensione minima** di progetto a **20, 40, 60 tep/a** per progetti standard, analitici e a consuntivo.
- Sostituzione del premio del 5%*RN per tutti i **progetti accompagnati da campagne** con un premio del 2%*RNI per i soli progetti standard accompagnati da campagne i cui requisiti minimi sono specificati scheda per scheda.
- **Promozione dei servizi energetici** basata sul miglioramento delle informazioni fornite al pubblico in merito alle tipologie di interventi realizzati ed alla eventuale certificazione UNI-CEI 11352 posseduta dalle società di servizi energetici che hanno ottenuto il rilascio di TEE.



Le nuove Linee guida: le FAQ

Autorità

Consumatori Operatori Stampa

Atti e provvedimenti

Home > Operatori > Efficienza energetica

Domande e risposte

Applicazione delle nuove Linee guida per il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica

A seguito della pubblicazione della deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11, gli uffici dell'Autorità hanno ricevuto numerosi quesiti inerenti le modalità applicative del provvedimento. Nel documento allegato vengono fornite le risposte alle domande più frequenti. Il documento potrà essere integrato nel tempo.

[domande e risposte in formato pdf](#)

Ultimo aggiornamento: 29 12 2011

Documenti collegati

Provvedimenti

- EEN 9/11

Publicazioni

Bandi e concorsi

Dati e documenti

Riferimenti Normativi

1.	Quanto vale il coefficiente di durabilità τ per il mio progetto?	2
2.	Come posso valutare se il mio progetto raggiunge la dimensione minima?.....	5
3.	Come si può determinare la data di prima attivazione di un intervento?.....	6
4.	Con le nuove LG come cambia il calcolo dei risparmi riconosciuti?	7
5.	Come verranno trattati i progetti standardizzati presentati prima del 1 novembre 2011?	8
6.	Per quanti anni posso richiedere il riconoscimento di TEE?	9
7.	Quanti e quali interventi posso aggregare in un unico progetto?.....	11
8.	Come deve avvenire la rendicontazione dei risparmi generati nel corso dell'anno 2011 da un progetto analitico o a consuntivo?	13
9.	Quali informazioni è necessario fornire in merito agli altri incentivi pubblici eventualmente ottenuti per il mio progetto?.....	15

Verranno a breve ulteriormente integrate



Le nuove Linee guida – 1a: il tau


- Valore di τ definito in base a **18 categorie d'intervento**, 4 delle quali riguardano espressamente il settore industriale.
- In questo settore si assume che la vita tecnica media degli interventi sia compresa tra 15 e 20 anni e vengono dunque riconosciuti **valori di τ** compresi tra 2,65 e 3,36. Riduzioni di tali valori sono da considerare laddove vengano riutilizzati componenti recuperati da altre installazioni.

Esempi d'intervento	U	T	t
IND-T) Processi industriali: generazione o recupero di calore per raffreddamento, essiccazione, cottura, fusione, ecc.	5	20	3,36
IND-GEN) Processi industriali: generazione di energia elettrica da recuperi o da fonti rinnovabili o cogenerazione[i]	5	20	3,36
IND-E) Processi industriali: sistemi di azionamento efficienti (motori, inverter, ecc.), automazione e interventi di rifasamento	5	15	2,65
IND-FF) Processi industriali: interventi diversi dai precedenti, per l'ottimizzazione energetica dei processi produttivi e dei layout d'impianto finalizzati a conseguire una riduzione oggettiva e duratura dei fabbisogni di energia finale a parità di quan	5	20	3,36



Le nuove Linee guida – 1b: il tau

- L' **entrata in vigore** delle nuove Linee guida viene fissato al 1 nov 2011 al fine di massimizzare il possibile contributo che il nuovo regime di calcolo potrà dare al raggiungimento degli obiettivi 2011 e 2012;
- L'applicazione dei nuovi metodi di calcolo è prevista decorrere da tale data ma con riferimento al periodo di conseguimento dei risparmi e non al momento di presentazione del progetto, al fine di evitare possibili discriminazioni tra progetti presentati all'Autorità in momenti diversi ma relativamente a interventi analoghi realizzati contemporaneamente.



dove: $\text{RN}_{\text{contestuale}} = \text{RN}$ e $\text{RN}_{\text{anticipato}} = (\tau - 1) * \text{RN}$



Le nuove Linee guida – 2: dimensione minima


- Rispetto alla regolazione precedentemente vigente, con le nuove Linee guida la **dimensione minima** per i progetti a consuntivo nel settore industriale si è abbassata di circa l'80% grazie all'effetto combinato dell'abbassamento da 100 a 60 tep/a e del fatto che la verifica di superamento è applicata **al risparmio netto Integrale** (dunque al lordo del coefficiente di durabilità, compreso tra 2,65 e 3,36).
- Oggi è dunque possibile presentare un progetto a consuntivo qualora si risparmiino almeno:
 - **tra 95 e 121 MWh_e** oppure
 - **tra 22.000 e 27.000 m³ di gas naturale.**
- Esempio di applicazione per un progetto standard:

$$RNI = N_{UFR} \cdot RSL \cdot a \cdot \tau \geq 20 \text{ tep/anno}$$



Le nuove Linee guida – 3a: quando e quanto

- Per i progetti a consuntivo nel settore industriale i TEE vengono sempre riconosciuti **per 5 anni (vita utile)**, ma è opportuno fare attenzione ad alcune nuove precise **regole di contabilizzazione**:
 - per poter usufruire interamente di questa vita utile è tuttavia necessario che il periodo di monitoraggio dei risparmi inizi con un **ritardo non superiore a 24 mesi rispetto alla data di prima attivazione**. I risparmi realizzati a partire dal 25° mese ma non rilevati da un idoneo sistema di monitoraggio, non potranno essere riconosciuti ai fini della certificazione.



RITARDO:
riconoscimento ridotto a 3 anni



Le nuove Linee guida – 3b: quando e quanto

- **NOTA BENE:**

La possibilità di spostare in avanti la rendicontazione di 24 mesi rispetto alla data di prima attivazione è da considerare....

non tanto come una "facoltà"

quanto piuttosto come **una eventuale possibilità in quei casi in cui si siano verificati oggettivi problemi (documentabili) che hanno impedito di avviare prima la rendicontazione**, quali ad esempio:

- installazione ritardata del misuratore,
- periodo di collaudo o di funzionamento a regime parziale per mancato completamento di altre parti di intervento



Le nuove Linee guida – 4a: come

- **Definire la data di prima attivazione (1/2):**

Art.1, comma 1, lettera h):

“è la prima data nella quale **almeno uno dei clienti** partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, **inizia a beneficiare** di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili;
a titolo esemplificativo essa può coincidere con la prima data di entrata in esercizio commerciale o con la data di collaudo per impianti termici o elettrici oppure con la data di installazione o vendita della prima unità fisica di riferimento”



Le nuove Linee guida – 6b: come

- **Definire la data di prima attivazione (2/2):**

alcuni esempi tratti dalla FAQ n.3

Tipologia intervento	Possibili documenti di riferimento
Scalda-acqua, caldaie, condizionatori, pompe di calore unifamiliari	<ul style="list-style-type: none">• Certificato di collaudo• Fattura al cliente finale
Centrali termiche centralizzate, cogeneratori, estensioni reti di teleriscaldamento	<ul style="list-style-type: none">• Data di inizio del primo periodo di fatturazione dell'energia termica erogata• Certificato di collaudo
Motori elettrici, inverter, ecc.	<ul style="list-style-type: none">• Certificato di collaudo
Sistemi di illuminazione pubblica	<ul style="list-style-type: none">• SAL• Certificato di collaudo
Interventi sull'involucro edilizio	<ul style="list-style-type: none">• Certificato di fine lavori• Fattura al cliente finale
Impianti FV, generatori da decompressione o recuperi	<ul style="list-style-type: none">• Primo parallelo con la rete elettrica
Elettrodomestici o elettronica di consumo efficiente	<ul style="list-style-type: none">• Scontrino di acquisto



I TEE E LA COGENERAZIONE



I TEE alla cogenerazione – 1

La Tabella 2 allegata alle nuove Linee guida cita i sistemi di cogenerazione nell'ambito di due categorie d'intervento:

- IND-GEN) Processi industriali: generazione di energia elettrica da recuperi o da fonti rinnovabili o cogenerazione
- CIV-GEN) Settori residenziale, agricolo e terziario: piccoli sistemi di generazione elettrica e cogenerazione ⁱ

Per entrambi i quali vale la seguente nota ⁱ :


“Limitatamente ai sistemi di cogenerazione che risultino **strettamente integrati** con altre misure di efficienza energetica i cui effetti **non siano scorporabili** e che dunque non usufruiscono degli incentivi previsti dal decreto ministeriale 5 settembre 2011.”

Quindi: dal 5/9/2011 l'incentivo per la cogenerazione è costituito dai CB CAR emessi dal GSE, ma esistono alcune soluzioni tecnologiche più avanzate e meno "standard"...




I TEE alla cogenerazione – 2

- Es.1 : Installazione di **centrali termo-frigorifere composite**, costituite cioè da una combinazione di cogenerazione e pompa di calore:
 - Applicando i TEE alle misurazioni di 3 contatori è possibile quantificare i benefici complessivi
o in alternativa
 - si potrebbero utilizzare gli incentivi alla CAR per la cogenerazione (inserendo nuovi misuratori) + il futuro CET per la pompa di calore




I TEE alla cogenerazione – 3

- **Es.2 : Efficientamento complessivo di uno stabilimento industriale**, che preveda sia l'adozione di cogeneratore sia la riduzione dei fabbisogno di energia elettrica e calore da parte del processo produttivo (coibentazione tubi e serbatoi, ridisegno linea produttiva, recupero cascami termici, ecc.):
 - applicando i TEE alle misurazioni di 3 contatori è possibile quantificare i benefici complessivi del progetto (a consuntivo, confrontando i consumi specifici ante e post intervento)
o in alternativa
 - gli incentivi CAR per la sola cogenerazione (aggiungendo contatori per isolare il sistema) ma con difficoltà per incentivare gli altri interventi inseriti nel progetto.



I TEE alla cogenerazione – 4a

- Installazione di **cogeneratore alimentato da fonte rinnovabile**:
 - Applicare i TEE alla produzione termica + i CV alla produzione elettrica
 -
 - Applicare gli incentivi CAR alla produzione combinata di energia elettrica e calore, ma senza il riconoscimento di premi per l'alimentazione da FER



I TEE alla cogenerazione – 4b

- Come ci si deve comportare nel caso di impianti piccoli, che beneficiano di **Tariffa Fissa Onnicompensiva**?
 - La normativa di riferimento per disciplinare la possibilità di cumulo con i TEE è differente nel caso di CV e di TFO:
l'art. 2, comma 152 della Legge 244/07 per la TFO è formulato in modo radicalmente diverso dall'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 387/03 per i CV e prevede che
“... a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, conto capitale, conto interessi ...”



ALCUNE PRECISAZIONI



Alcune precisazioni – 1

D: E' vero che a partire dal 1 nov 2011 i tempi a disposizione per la valutazione delle PPPM si sono ridotti e quindi viene concessa solo una modifica/integrazione?

R: Le delibere EEN 9/11 e EEN 14/11 hanno esteso i tempi per la valutazione delle PPPM presentate dal ottobre al dicembre 2011 di 60 giorni, portandoli dunque a 120 o 150 (in caso di richieste di integrazioni).

In base alla Convenzione di avvalimento Enea dispone di tempi pari alla metà di quelli previsti dalla regolazione per la conclusione delle istruttorie da parte dell'Autorità. Pertanto, per le PPPM presentate da ottobre a dicembre 2011 Enea dispone di 30 giorni in più per la valutazione rispetto a quanto previsto a regime dalle Linee guida.

Per le PPPM presentate da gennaio 2012 tornano a valere i tempi da sempre previsti dalle Linee guida. Non vi è dunque alcuna restrizione alla possibilità per Enea o per l'Autorità di richiedere più di una richiesta di integrazione.

Peraltro le richieste di integrazione sospendono i termini di cui sopra fino al ricevimento della risposta da parte dell'operatore e, dunque, non interferiscono in alcun modo con i tempi a disposizione per la valutazione. Infatti anche nell'ultima delibera di approvazione di PPPM sono incluse proposte, approvate a seguito di più di una richiesta di integrazione



Alcune precisazioni – 2

D: Impianti sottoposti a EU-ETS (Emissions Trading System) possono ottenere i TEE?

D: Sì, nessuna normativa ha finora introdotto divieti di cumulo tra TEE e ETS ha carattere generale.

Tuttavia, a partire dal 1 gennaio 2012 l'Autorità richiede che per ogni progetto venga espressamente indicato se l'impianto o il sito industriale oggetto di intervento sono soggetti alla Direttiva ETS.



Alcune precisazioni – 3

D: Come è possibile certificare i risparmi legati all'incremento di efficienza con cui viene prodotto il calore immesso in una rete di teleriscaldamento esistente (es. installando una caldaia a biomasse oppure recuperando cascami termici industriali)?

Si può usare la scheda 22T?

R: No, la scheda 22T è applicabile per valutare l'incremento di efficienza che si ottiene **presso le utenze** per il fatto di sostituire una caldaia con un allacciamento a rete di teleriscaldamento (completamente nuova o solo oggetto di estensione); l'efficienza di generazione del calore immesso in rete è assunta quasi solo come una “condizione al contorno”.

Eventuali interventi di incremento di efficienza nella generazione del calore immesso in rete devono essere valutate a consuntivo, ma con un algoritmo (da valutare caso per caso) che **garantisca di evitare doppi conteggi** con quanto rendicontato o rendicontabile con la scheda 22T, anche qualora i due interventi vengano realizzati da titolari diversi.



GRAZIE

contatti

<http://www.autorita.energia.it>

- operatori

-- efficienza energetica

tel. +390265565263 – 313

consumatori@autorita.energia.it

bibliografia

AEEG, Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (nuove LG)

AEEG, Risposte a domande frequenti

- http://www.autorita.energia.it/allegati/comunicati/faq_tee.pdf

AEEG, Sesto Rapporto annuale sul meccanismo dei titoli di efficienza energetica

